



FAQ SU PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE
(D.Lgs. 36/23 aggiornato al correttivo D.Lgs 209/24)

Cosa si intende per penali e premi di accelerazione?

art.126 D.Lgs 36/2023 aggiornato dall'art. 45 del correttivo D.Lgs 209/2024	In materia di appalti pubblici, le penali e i premi di accelerazione sono clausole contrattuali che regolano, rispettivamente, il ritardo o l'anticipo nell'esecuzione di un appalto. Le penali sono sanzioni pecuniarie applicate in caso di ritardo, mentre i premi di accelerazione sono incentivi economici per l'ultimazione anticipata dell'appalto. Sono strumenti che mirano a bilanciare l'interesse del committente ad avere prestazioni eseguite nei tempi e con le modalità previste e l'interesse dell'appaltatore ad essere adeguatamente incentivato.
---	--

Come si calcolano le penali e quale è il limite consentito?

art.126 comma 1 D.Lgs 36/2023 aggiornato dall'art. 45 del correttivo D.Lgs 209/2024	Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
---	--

Come si calcolano i premi di accelerazione per i lavori e quali sono i limiti consentiti?

art.126 comma 2 D.Lgs 36/2023 aggiornato dall'art. 45 del correttivo D.Lgs 209/2024	L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza e tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione
---	---

Come si calcolano i premi di accelerazione su servizi e forniture?

art. 126 comma 2-bis del D.Lgs 36/2023 aggiornato dall'art. 45 del correttivo D.Lgs 209/2024	La stazione appaltante può determinare, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare
--	---

Come si riscuotono le penali?

art.126 comma 2 D.Lgs 36/2023 aggiornato dall'art. 45 del correttivo D.Lgs 209/2024	Il contratto deve indicare come vengono riscosse le penali, ad esempio, tramite trattenuta sul pagamento dei SAL (Stati di Avanzamento Lavori) o mediante richiesta formale all'appaltatore.
---	--

Come si riscuotono i premi di accelerazione?

art.126 comma 2 D.Lgs 36/2023 aggiornato dall'art. 45 del correttivo D.Lgs 209/2024	Il contratto deve indicare come viene erogato il premio, ad esempio, tramite bonifico bancario.
---	---

Quali indicazioni deve contenere il contratto in merito alle penali e ai premi di accelerazione?

art.126, comma 2 D.Ligs 36/2023 aggiornato dall' art. 45 del correttivo D.Lgs 209/2024	Le clausole contrattuali relative a penali e premi di accelerazione devono essere chiare, precise e facilmente verificabili. L'applicazione delle penali e dei premi di accelerazione deve essere fatta in modo trasparente e conforme alle disposizioni contrattuali e di legge.
--	---

Da dove si attingono le somme previste per i premi di accelerazione?

art.126, comma 2 D.Lgs 36/2023 aggiornato dall' art. 45 del correttivo D.Lgs 209/2024	Dalle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti"
---	---

Il premio di accelerazione viene corrisposto anche in caso di proroghe contrattuali?

art.126 comma 2 D.Lgs 36/2023 aggiornato dall' art. 45 del correttivo D.Lgs 209/2024	La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 126 si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.
--	--

Cosa determina il superamento del limite del 10% previsto per la penale?

art.122, comma 3 D.Lgs 36/2023	Il superamento del limite del 10% previsto per la penale può comportare la risoluzione del contratto da parte della P.A. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
--------------------------------	--

<i>In quali altri casi il ritardo può comportare la risoluzione del contratto?</i>	
art.122 comma 4 D.Lgs. 36/2023	Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 e cioè al di fuori dei casi in cui il ritardo è considerato grave inadempimento perché la penale supera il 10% del valore contrattuale, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
<i>Qual è la differenza tra recesso e risoluzione del contratto per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali?</i>	
art.122 comma 3 e comma 4 D.Lgs 36/2023 e art.123 d.lgs.36/20023	La stazione appaltante può risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni subiti, oltre all'applicazione di penali per il ritardo, per ritardo (co.4 art.123) e per grave inadempimento (co.3 art.122 - penale superiore al 10% del valore netto contrattuale). La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.